



Ordinanza dell'USAV concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale)

Modifica del 20 dicembre 2024

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 aprile 2010¹ sulla sperimentazione animale è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3 lett. a

³ Nel caso di piccoli roditori sono ammesse le seguenti combinazioni di metodi di marchiatura e genotipizzazione:

- a. amputazione della prima falange di un dito nei primi nove giorni dalla nascita; a ogni animale possono essere amputate al massimo due estremità distali delle dita;

Art. 17 cpv. 2 lett. e

² La notifica provvisoria deve indicare:

- e. i criteri d'interruzione previsti.

Art. 18 cpv. 2 lett. c^{bis}

² La notifica definitiva deve indicare:

- c^{bis}. i criteri d'interruzione da applicare;

¹ RS 455.163

Art. 27

(art. 145 cpv. 2 e 4 OPAn)

¹ In caso di esperimenti su animali effettuati in diversi Cantoni (art. 139 cpv. 5 OPAn), deve essere notificato al Cantone primario il numero di animali utilizzati. Tale numero dev'essere indicato per ogni Cantone.

² Se sono spostati da un luogo a un altro durante l'esperimento, gli animali devono essere registrati unicamente nel Cantone in cui l'esperimento ha avuto luogo a titolo principale.

³ Il Cantone primario verifica le notifiche e trasmette all'USAV, secondo l'articolo 145 capoverso 4 OPAn, il numero di animali utilizzati in tutti i Cantoni coinvolti.

Art. 29

Contenuto delle notifiche relative ai centri di detenzione di animali da laboratorio

(art. 145 cpv. 1 lett. b e 1^{bis} OPAn)

¹ Le notifiche relative ai centri di detenzione di animali da laboratorio devono contenere, per ogni anno civile, le indicazioni seguenti:

- a. il numero di animali nati nell'azienda;
- b. il numero di animali importati;
- c. il numero di animali che non sono stati utilizzati in un esperimento e che:
 1. sono stati consegnati a terzi, oppure
 2. sono stati uccisi o sono morti.

² Per ogni specie dev'essere indicato il numero di animali.

³ Il numero di animali dev'essere determinato come segue:

- a. il numero di cui al capoverso 1 lettera a:
 1. per i topi e i ratti, al più tardi dal nono giorno dopo la nascita,
 2. per i pesci e gli anfibi, a partire dallo stadio di assunzione autonoma di cibo,
 3. per gli uccelli, a partire dalla schiusa;
- b. il numero di cui al capoverso 1 lettera b:
 1. per le uova e le larve importate di pesci e anfibi, a partire dallo stadio di assunzione autonoma di cibo,
 2. per le uova di uccelli, a partire dalla schiusa;
- c. il numero di cui al capoverso 1 lettera c:
 1. per i pesci e gli anfibi, a partire dallo stadio di assunzione autonoma di cibo,
 2. per gli uccelli, a partire dalla schiusa,
 3. per tutti gli animali diversi da quelli di cui ai numeri 1 e 2, a partire dalla nascita.

⁴ Le linee con mutazioni patologiche devono essere notificate separatamente. La loro denominazione deve corrispondere a quella della relativa scheda tecnica.

⁵ In caso di linee prive di mutazioni patologiche, per ogni specie animale possono essere raggruppate:

- a. le linee geneticamente modificate;
- b. le linee non geneticamente modificate.

Art. 30 lett. a e m

Le domande di autorizzazione per esperimenti sugli animali devono indicare:

- a. la specie, il numero, il sesso e la provenienza degli animali da utilizzare, da allevare o da importare per l'esperimento;
- m. le ragioni dell'esperimento, la metodologia, l'aggravio per gli animali nonché il numero di animali da utilizzare in vista dell'allevamento e dell'esperimento;

Titolo dopo l'art. 31

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 31a Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2024

In deroga all'articolo 29 capoversi 1 e 3, le notifiche relative ai centri di detenzione di animali da laboratorio fino alla fine dell'anno civile 2025 devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. il numero degli animali nati nell'azienda, stabilito al momento dello svezzamento;
- b. il numero di animali importati dall'estero.

Art. 32, rubrica

Entrata in vigore

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Let. e e g

- e. iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi ai topi e ai ratti;
- g. utilizzo di endonucleasi.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

² L'articolo 30 lettere a e m entra in vigore il 1° febbraio 2027.

20 dicembre 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss